

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 08/EL

Udine, data del protocollo

A lista d'inoltro

TRASMESSA VIA PEC

oggetto: Elezioni comunali 2025. Regime delle spese elettorali.

PREMESSA

In vista delle prossime elezioni comunali fissate per domenica 13 e lunedì 14 aprile 2025 (con eventuale turno di ballottaggio per i Comuni di Monfalcone e Pordenone domenica 27 e lunedì 28 aprile), si forniscono indicazioni in ordine al regime delle spese elettorali.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:

1. *Ripartizione delle spese elettorali tra Amministrazione regionale e comuni;*
2. *Onorari spettanti ai componenti degli Uffici di sezione e dell'Adunanza dei presidenti;*
3. *Lavoro straordinario dei dipendenti comunali.*

1. Ripartizione delle spese elettorali tra Amministrazione regionale e comuni

La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali) all'articolo 74, commi 1, 2 e 3 prevede espressamente che:

“1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.

2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

- a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
- b) stampa delle schede di votazione;
- c) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti;
- d) stampa delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni;
- e) trasporto del materiale elettorale ai comuni;
- e bis) acquisto delle urne elettorali.

3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio”.

Le **spese postali**, come ad esempio quelle riguardanti la spedizione delle buste e delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, non essendo comprese nell'elenco delle spese

a carico dell'Amministrazione regionale, **rimangono a carico delle Amministrazioni comunali** interessate al rinnovo.

Per quanto attiene alle spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 4/EL del 19 febbraio u.s..

2. Onorari spettanti ai componenti degli Uffici di sezione e dell'Adunanza dei presidenti

L'articolo 75 della legge regionale 19/2013 demanda alla competenza della Giunta regionale la fissazione dei compensi ai componenti degli Uffici di sezione e dell'Adunanza dei presidenti.

In relazione alle elezioni comunali 2025, la Giunta regionale, con deliberazione 28 febbraio 2025, n. 233 ha stabilito gli importi da corrispondere ai componenti degli Uffici di sezione, differenziandoli in ragione del maggior impegno previsto per il primo turno di votazione.

Si ricorda infatti che, in applicazione dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2025, n. 1 (Norme urgenti in materia di autonomie locali. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 'Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027'), le operazioni di votazione si svolgeranno, nel primo turno, nelle giornate di domenica e lunedì dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e, nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

In occasione del primo turno lo scrutinio è rinviato alle ore 8.00 di martedì 15 aprile, mentre in occasione dell'eventuale secondo turno lo scrutinio si effettuerà lunedì pomeriggio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Gli onorari definiti dalla Giunta regionale sono i seguenti:

Seggi ordinari primo turno di votazione:

- a) presidente: euro **200,00**;
- b) scrutatori e segretario: euro **160,00**.

Come ricordato nella circolare n. 3/EL del 18 febbraio u.s., l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 19/2013 prevede che in ciascuna sezione elettorale sia costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Il numero degli scrutatori è aumentato a quattro solo negli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letti o nel caso degli Uffici di sezione che debbano raccogliere il voto domiciliare.

Ne consegue che **il costo complessivo del seggio ordinario per il primo turno** di votazione del 2025 è il seguente:

200,00 euro per il Presidente + 640,00 euro per i componenti l'Ufficio (160,00 euro x 4) =
840,00 euro.

Seggi ordinari secondo turno di votazione:

- a) presidente: euro **150,00**;
- b) scrutatori e segretario: euro **120,00**.

Seggi speciali:

- a) presidente: euro **90,00**;
- b) scrutatori e segretario: euro **65,00**.

Inoltre, con la stessa deliberazione, la Giunta regionale ha stabilito che gli importi da corrispondere ai componenti **dell'Adunanza dei presidenti** di seggio sono i seguenti:

- nei comuni con popolazione **sino a 15.000 abitanti** euro **50,00**;
- nei comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti** euro **70,00**.

Ai sensi dell'articolo 75, comma 3, della legge regionale 19/2013, i sopraccitati compensi sono a carico delle Amministrazioni comunali.

Si richiama, infine, l'articolo 75, comma 4, della legge regionale 19/2013, il quale prevede che gli stessi compensi costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

3. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali

La disciplina del lavoro straordinario del personale dei comuni in occasione di consultazioni elettorali si rinviene nell'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e poi modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La norma si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello assegnato a supporto provvisorio e fissa, anche in deroga alle disposizioni vigenti, un limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali (applicabile ai soli comuni con più di cinque dipendenti) di 40 ore mensili pro capite sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Tale previsione è applicabile al periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione (17 febbraio 2025) ed il quinto giorno successivo alla data del voto (18 aprile 2025) o alla data del ballottaggio, nel caso si tenga il secondo turno di votazione (2 maggio 2025).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio

A:

Vicesindaci e Commissario
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

e, p.c.:

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Udine
Gorizia
Pordenone
Ministero dell'interno - Direzione centrale della Finanza locale